

LEGGE 31 agosto 2022, n. 130

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario (22G00141) (GU Serie Generale n.204 del 01-09-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2022

a Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). -

1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia

tributaria di
primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale
di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
n. 183,
alla data del 1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati
secondo
le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma
2 e'
individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia
tributaria di
primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia
tributaria di
secondo grado»;

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «quattro
giudici
tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o
giudici
tributari»;

d) all'articolo 3:

1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero
amministrativi
o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o
militari»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i
magistrati
tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o
militari»;

2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque
ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute
nell'articolo 11»;

e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria
di primo
grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue
mediante
un concorso per esami bandito in relazione ai posti
vacanti e a
quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo,
per i
quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio
decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.

4. La prova orale verte su:

a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»;

f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami).

- 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) non essere stati dichiarati per tre volte non

idonei nel
concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di
scadenza del
termine per la presentazione della domanda;

e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della
prova
scritta). - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si
svolge
con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite
con il
decreto con il quale e' bandito.

2. Il concorso e' bandito con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
conforme del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che
determina il
numero dei posti messi a concorso. Con successivi
decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta
Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di
svolgimento
della prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, la prova
scritta
puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre
sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione
esaminatrice
con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente
in piu'
sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni
inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo
svolgimento delle
prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma.
Presso le
altre sedi le funzioni della commissione per il regolare
espletamento
delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di
vigilanza
nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,
previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia
tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i
magistrati

tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La commissione di

concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita' e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni e tra i professori universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la

partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero

dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari). -

1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»;

g) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

«Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui

all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.

Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;

h) all'articolo 6:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione»;

3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»;

i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola: «settantadue»

e' sostituita dalla seguente: «sessantasette»;

l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il seguente:

«01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

m) all'articolo 9:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relative alle nomine successive alla prima,»;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

n) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono inserite le seguenti: «dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022,»;

2) al comma 2:

2.1) le parole: «I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1»;

2.2) la parola: «settantacinquesimo» e' sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di

altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati

immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel comma

4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con prioritarieta' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel rispetto delle seguenti modalita':

a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria e' portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro

il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli

appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»;

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato»;

o) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «delle commissioni tributarie» sono

sostituite dalle seguenti: «delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:

«3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui»;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«dei giudici tributari»;

p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari).

- 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale»;

q) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti» sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo'

svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»;

r) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale). -

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più

significative tra
quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo
grado.

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3
alimentano la
banca dati della giurisprudenza tributaria di merito,
gestita dal
Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle
finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
e la
Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la
consultazione
della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da
parte
della Corte.

6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle
risorse
previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei
servizi
informatici del sistema informativo della fiscalita' del
Ministero
dell'economia e delle finanze.

7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale
possono
essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali
presso
le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In
caso di
esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e'
corrisposto
un trattamento economico, sostitutivo di quello
previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per
l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria»;

s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio
2023;

t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle F e F-bis
di cui
all'allegato annesso alla presente legge;

u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311
dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.

3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del
decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
- c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria e' consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non puo' superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione sia esercitata da piu' di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne puo' comunque ammettere al

transito piu'
di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente
comma, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al
fine di
garantire la corretta allocazione delle risorse
nell'ambito dei
pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione
della spesa
interessati.

5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di
presidenza
della giustizia tributaria, previa individuazione e
pubblicazione
dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti
vacanti,
prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di
secondo
grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive,
bandisce
l'interpello per la copertura degli stessi.

6. Alla procedura di interpello possono partecipare
esclusivamente
i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti
requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di
scadenza del
termine per l'invio della domanda di partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla
data di
pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito
di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,
n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando
per la
procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della
giustizia
tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla
base
dell'anzianita' maturata, alla data di scadenza del
termine per
l'invio della domanda di partecipazione, nella
magistratura di
provenienza, alla quale e' sommata l'anzianita'

eventualmente
maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra
quelle
ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale
punteggio
complessivo e' ulteriormente aggiunta l'anzianita'
maturata, alla
stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico
di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
n. 183,
per il periodo eccedente i cinque anni indicati al
comma 4,
considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei
mesi del
collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di
anzianita'. I
vincitori sono trasferiti nella giurisdizione
tributaria e
contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base
della loro
posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella
giurisdizione
tributaria a seguito dell'opzione non comporti
contestuale
promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti
che si
renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e,
comunque, ha
diritto a mantenere il posto gia' ricoperto di giudice
tributario
nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai
magistrati
cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del
decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1 del
presente articolo.

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria
di cui
all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545,
i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed
economici
l'anzianita' complessivamente maturata secondo quanto
previsto dal
comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella
F-bis
allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992
sulla base

di tale anzianita'; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, e' attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati cosi' transitati continuano a percepire, a titolo di indennita', per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello attribuito per la funzione gia' svolta in qualita' di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.

9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere 100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unita' per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unita', con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale cosi' composto:

a) per l'anno 2022, 20 unita' di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento

delle finanze;

b) per l'anno 2022, 50 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25

unita' da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze -

Direzione della giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unita'

di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica

F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

12. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure

di riforma previste dalla presente legge, il personale non

dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore

della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla

predetta data, non abbia optato per la permanenza presso

l'amministrazione di appartenenza e' inquadrato nell'ambito della

dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero

dell'economia e delle finanze, a valere sulle facolta' assunzionali

vigenti.

13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo

11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non

ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge,

per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla

data del bando.

14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il

31 gennaio 2023, individua le sedi delle corti di

giustizia tributaria nelle quali non e' possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita' di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennita' di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attivita' svolte.

Avvertenza:

La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 15 settembre 2022, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art. 2

Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita'

pari ad
almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a
quello di
proposizione del ricorso per i quali tali punteggi
siano
disponibili».

Art. 3

Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione e' istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimita' e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

Art. 4

Disposizioni in materia di processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia

tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). - 1.

Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»;

c) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestata dal pubblico ufficiale»;

d) all'articolo 15, il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:

«2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il

riconoscimento delle
sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta
ad essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si
intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto
nel processo verbale di conciliazione»;

e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il
seguito:

«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di
mancato
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai
sensi del
comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento
delle
ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione,
comporta, per
la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative
spese
di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini
dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha
immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;

f) all'articolo 47:

1) al comma 2, dopo la parola: «utile» sono
inserite le
seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo giorno
dalla
presentazione della medesima istanza,», la parola:
«dieci» e'
sostituita dalla seguente: «cinque» ed e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «L'udienza di trattazione
dell'istanza di
sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con
l'udienza di
trattazione del merito della controversia»;

2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabile» sono
inserite
le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione
dell'istanza»;

3) il comma 5-bis e' abrogato;

g) dopo l'articolo 48-bis e' inserito il seguente:

«Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di
giustizia
tributaria). - 1. Per le controversie soggette a reclamo ai
sensi
dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove

possibile,
puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto
riguardo
all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di
facile e
pronta soluzione.

2. La proposta puo' essere formulata in udienza o
fuori
udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle
parti. Se
e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non
comparse.

3. La causa puo' essere rinviata alla successiva udienza
per il
perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo
non si
perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione
della
causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del
processo
verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i
termini e
le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce
titolo per
la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e
per il
pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del
giudizio
per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non puo' costituire
motivo di
ricusazione o astensione del giudice»;

h) all'articolo 48-ter, comma 2, le parole: «all'articolo
48-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-
bis.1».

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e'
inserito il
seguente:

«La sospensione della riscossione degli importi di cui
al primo
comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza
di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, e' abrogato;

b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al comma 12, il terzo periodo e' soppresso;

2) al comma 13, il primo periodo e' soppresso;

c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;

d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, e' autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' sostituito dai seguenti:

«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, puo' avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il

luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalita' previste nel primo periodo del presente comma puo' essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta e' formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilita' per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne da' comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la

partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, puo' in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023».

Art. 5

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al

comma 6,
pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla
Corte di
cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto
legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate
risulti
soccumbente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito
e il
valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16,
comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a
50.000
euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma
3 del
presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo
391 del
codice di procedura civile, previo pagamento di un importo
pari al 20
per cento del valore della controversia determinato ai
sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono
essere
definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo
del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la
legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle
per le
quali il ricorso per cassazione e' stato notificato alla
controparte
entro la data di entrata in vigore della presente legge,
purche',
alla data della presentazione della domanda di cui al comma
8, non
sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle
controversie
tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale
rinuncia ad
ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della
legge 24
marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto
restano
a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del
presente
articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti gia' effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,

dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In tal
caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di
cui al
comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro
trenta giorni con le modalita' previste per la notificazione
degli
atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni
dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla
parte
interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del
termine di
cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto, con
decreto del
presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come
istanza di
trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in
favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non
sia piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del
comma
8.

14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia
delle
entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente
articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme
previste
dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri
atti,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo alle
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e' parte
il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Art. 6

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del
1992

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546,

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.
L'amministrazione
prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto
impugnato. Il
giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che
emergono nel
giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua
fondatezza
manca o e' contraddittoria o se e' comunque
insufficiente a
dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in
coerenza
con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive
su cui
si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle
sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della
richiesta di
rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme
oggetto di
accertamenti impugnati».

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a
1.339.093 euro
nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel
2024, a
39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a
56.208.662
euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309
euro nel
2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel
2031, a
88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a
92.249.167
euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531
euro nel
2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel
2038, a
108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a
115.512.335
euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167
euro nel
2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel
2045, a
132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a
135.627.787

euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede,
quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere
dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a
1.145.779
euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025, a
4.503.155
euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027, a
7.985.486
euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a
22.862.380
euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a
22.785.206
euro per l'anno 2032, a 22.304.648 euro per l'anno 2033,
a euro
22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276 euro per l'anno
2035, a
24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno
2037, a
27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno
2039, a
32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno
2041, a
39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno
2043, a
45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno
2045, a
48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno
2047, a
50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno
2049, a
52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno
2051, a
51.778.116 euro per l'anno 2052 e a 51.757.587 euro a
decorrere
dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
quanto a
1.181.732 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
legge 30
dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, mediante
utilizzo

delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451 euro per l'anno 2028, 51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316 euro per l'anno 2030, 55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935 euro per l'anno 2032, 59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025 euro per l'anno 2034, 63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296 euro per l'anno 2036, 67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103 euro per l'anno 2038, 70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286 euro per l'anno 2040, 72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722 euro per l'anno 2042, 74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817 euro per l'anno 2044, 75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325 euro per l'anno 2046, 76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601 euro per l'anno 2048, 77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652 euro per l'anno 2050, 77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per l'anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall'anno 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023;

b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024;

c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025;

d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale e' formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il

presidente

e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 2022

MATTARELLA

Consiglio	Draghi, Presidente del dei ministri
dell'economia e	Franco, Ministro delle finanze
giustizia	Cartabia, Ministro della

Visto, il Guardasigilli: Cartabia